



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
RICERCA INNOVAZIONE ISTRUZIONE
FORMAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI

Genova, 01.06.2006

Prot. n. 79139/700
Allegati: 3

Servizio: Organizzazione scolastica e politiche
per gli Studenti

Enti ed Associazioni liguri sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, operanti nel settore dei soggiorni a scopo sociale, educativo e didattico per minori

LORO SEDI

Oggetto: Contributi per soggiorni socio educativi e didattici per minori - Anno 2006.

La legge regionale 28.01.1998, n. 6 riconosce e tutela le attività socio-educative promosse, nei propri fini istituzionali e statutari, da Enti ed Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste culturali, educative, senza scopo di lucro, con sede in Liguria. Tale norma prevede, quindi, che questi soggetti possano fruire di contributi per la gestione e l'organizzazione di soggiorni socio-educativi e didattici per minori, residenti in Liguria, autosufficienti o portatori di handicap, accedendo ad un apposito fondo regionale, ripartito fra i richiedenti sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla stessa legge regionale 28.01.1998, n. 6 e dalla deliberazione della Giunta regionale n°. 511 del 26 maggio 2006.

I soggetti interessati possono presentare entro il termine perentorio del 30.09.2006, apposita domanda alla Regione Liguria – Servizio organizzazione scolastica e politiche per gli Studenti – Via d'Annunzio, 64 – 16100 Genova, inviandola tramite raccomandata a.r. (farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante) o presentandola direttamente all'Ufficio Protocollo Generale sito in via Fieschi, 15 – piano S1, entro la stessa data. La domanda, redatta su carta legale, o su carta semplice per gli Enti e le Associazioni che, compilando l'allegato 1, dichiarino di beneficiare delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 (esenzione dall'imposta di bollo per ONLUS), deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività che si sono attuate nel corso del soggiorno, facendo riferimento al progetto educativo che in esso si è inteso realizzare;
2. autorizzazione allo svolgimento del soggiorno (ad eccezione di quelli itineranti per i quali non è prevista) richiesta, tempestivamente, al Sindaco competente per territorio che la rilascia, a norma degli artt. 4, 6 e 9 della l.r. 6/98, entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 6/1998. In alternativa a tale documento deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dalla quale risultino la data di presentazione della richiesta di autorizzazione e il mancato riscontro, da parte del Sindaco competente, entro i successivi quaranta giorni;

3. allegati 1, 2, 3 e 3 bis debitamente compilati in ogni loro parte. Il modello 3 deve essere corredato della certificazione, rilasciata dall'autorità sanitaria competente, che attesti l'invalidità di ogni minore portatore di handicap.

Si ricorda, inoltre, che:

- i soggiorni si articolano in differenti tipologie:
 - a) soggiorni in area attrezzata (complessi ricettivi all'aperto, costituiti anche da strutture poggianti sul terreno o comunque rimovibili);
 - b) soggiorni in accampamento (strutture prevalentemente mobili);
 - c) soggiorni itineranti (che prevedono spostamenti giornalieri);
 - d) soggiorni in accantonamento (strutture ricettive fisse);
- i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno 2006 e il 15 settembre 2006 e non devono essere di durata inferiore ai sei giorni;
- è fatto onore agli organizzatori di predisporre una adeguata copertura assicurativa per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività promosse;
- l'esercizio di soggiorni non autorizzati comporta sanzioni amministrative pecunarie di diverse entità;
- in applicazione della legge L. 675/96 sulla tutela delle persone, gli Enti organizzatori devono ottenere e conservare la preventiva autorizzazione dei soggetti partecipanti al trattamento dei propri dati personali, forniti al fine della corresponsione dei contributi regionali in argomento;
- il contributo assegnato non potrà consistere in un importo superiore alla differenza fra i costi di gestione e l'ammontare delle rette percepite e sarà, comunque, rapportato alla disponibilità finanziaria che per l'anno 2006 ammonta ad euro 200.000,00;
- gli Enti organizzatori devono richiedere e far conservare al responsabile del soggiorno, per ogni minore partecipante, la presentazione di una scheda sanitaria, certificata dal medico curante in data non antecedente novanta giorni dall'inizio del soggiorno, in cui siano indicati lo stato di salute e le vaccinazioni effettuate. Anche per i minori stranieri deve essere prodotta idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate nei Paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

Si sottolinea, infine, che il mancato invio delle richieste entro il termine perentorio del 30 settembre 2006 comporta l'esclusione dalla assegnazione dei contributi in oggetto.

Questa informativa è stata inviata agli Enti ed Associazioni liguri sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, operanti nel settore dei soggiorni a scopo sociale, educativo e didattico per minori che hanno presentato domanda nel 2003 ultimo anno in cui è stata finanziata la legge.

Eventuali chiarimenti o ulteriori indicazioni possono essere richiesti alla Sig.ra Malvezzi Sabrina del Servizio Organizzazione scolastica e politiche per gli Studenti.

Il Dirigente
(Geom. Gianfranco Piccioli)